



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Proposta n. 84759    SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6565 DEL 30/11/2014**

<b>PROPONENTE</b>	<b>Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI</b>
<b>SETTORE</b>	<b>SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>SERV.03 AFFARI LEGALI</b>

**Oggetto: (RGAL 87/10) RICORSO TAR BOGOIU C. COMUNE DI AVEZZANO:  
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A SENT. TAR L'AQUILA 600/2014**

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
SPERA MARCO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
SPERA MARCO

## **IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE  
SERV.03 AFFARI LEGALI  
Istruttore:SPERA MARCO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Premesso, in fatto, che:

- con ricorso notificato a questo Comune il 27.09.2010 (a prot. gen. con n. 33709/14 in data 28.09) la sig.ra Bogoiu Dorina, rappresentata dall'avv. Pietro Chichiarelli, impugnava dinanzi al



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

TAR dell'Aquila un provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria, adottato dal Serv. Edilizia pubblica e privata dell'ente il 9.06.2010 e la conseguente ordinanza di demolizione emessa dal dirigente del sett. VII Svil. Territorio il 1.07.2010, avente ad oggetto una tettoia lignea (o "gazebo") realizzata in aderenza a edificio condominiale;

- alla base del ricorso, contenente contestuali istanze di sospensiva e di condanna del Comune alle spese di lite, l'interessata adduceva l'illegittimità per carenze motivazionali ed erroneo richiamo di normative nei provvedimenti impugnati, con riferimento all'applicazione di Norme Tecniche di Attuazione del PRG comunale in materia di distanze fra le costruzioni;

- acquisito e rubricato l'atto sul registro generale del contenzioso (RGAL **87/2010**), il Servizio Affari Legali provvedeva ad interessare dello stesso i Legali allora convenzionati con l'Ente, avv.ti Giampiero Nicoli e Antonio Milo, unitamente al Dirigente del Settore VII, invitando quest'ultimo a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'opportunità o meno di coltivare il contenzioso;

- con nota prot. n. 3749/10 del 25.10.2010 il Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica formulava argomentazioni ritenute idonee a contrastare la pretesa di controparte, sulla base delle quali l'Amministrazione comunale, con **deliberazione di G.C. n. 307 del 09.11.2010**, decideva dunque di costituirsi e resistere in giudizio e conferiva a tal fine incarico agli avvocati Nicoli e Milo;

- in corso di causa era emessa dal TAR ordinanza n. 371/2010 con la quale era accolta l'istanza della ricorrente al fine della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;

- da ultimo, con **sent. n. 600/2014 del 18.06.2014**, depositata in segreteria il 10.07.2014, il TAR Abruzzo statuiva, in accoglimento del ricorso, l'*annullamento dei provvedimenti "fatta salva l'ulteriore attività dell'Amministrazione"* e la *condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte dichiaratosi antistatario*, spese liquidate in "€ 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge e rifusione del contributo unificato";

- la pronuncia, munita di formula esecutiva il 22.07.2014, era notificata in tale forma dal legale di controparte al Comune in data 28.07.2014 (prot. n. 28875/14 del 29.07); con successiva nota prot. n. 30902/14 del 14.08.2014 il Servizio Affari legali provvedeva a rimetterne copia integrale al Settore comunale interessato al contenzioso e al collegio difensivo dell'Ente, al fine di conoscere le rispettive valutazioni circa l'eventualità di iniziative dinanzi al Consiglio di Stato per il gravame e, all'occorrenza, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

- a data attuale non è noto se vi siano motivazioni per esperire le sopra menzionate iniziative impugnatorie, e ciò rende ormai urgente provvedere ad *ottemperare alla sentenza del TAR nella parte in cui dispone la condanna alle spese di lite a carico dell'Ente*, stante il decorso del termine di 120 giorni che la legge (art. 14 D.L. 669/96 conv. in L. 30/97) concede alle PP.AA. per ottemperare spontaneamente a obbligazioni pecuniarie giudiziali senza incorrere in iniziative esecutive di controparte e nei conseguenti aggravii di costi (mentre sotto il profilo dell'eventuale *gravame avverso la pronuncia*, non risultando la stessa notificata presso lo studio legale domiciliatario del Comune al fine della decorrenza del "termine breve", *l'azione è ancora possibile sino a scadenza del*



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

c.d. "termine lungo" semestrale dalla data di deposito dell'atto nella Segreteria del TAR, tenuto altresì conto che nel detto periodo va compresa la sospensione per le ferie giudiziali);

- relativamente all'ottemperanza all'obbligazione pecuniaria, l'iter procedimentale a tal fine iniziato non è potuto sinora sfociare nell'obbligatoria adozione di *atto consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio*, sia per l'impossibilità di calendarizzare il provvedimento in relazione a diversi altri, importantissimi impegni dell'Organo collegiale, sia per oggettive difficoltà di reperimento delle necessarie risorse in bilancio, in attesa della delibera di "assestamento";

- pertanto, per evitare il *danno grave ed irreparabile* consistente negli aggravati di spese che deriverebbero dall'avvio, ad opera di controparte, di iniziative esecutive del tiolo giudiziale, si rende indispensabile provvedere sin d'ora, con determinazione dirigenziale, ad *impegnare, ai fini della sua immediata liquidazione*, la spesa per la somma dovuta in forza della sentenza, ferma comunque la conclusione del procedimento nelle ordinarie forme di legge, con l'adozione di *provvedimento consiliare ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs. 267/2000*, nel quale si darà espressamente atto del materiale pagamento avvenuto *medio tempore*;

- con riferimento all'entità dell'obbligazione da adempiere, il servizio Affari legali ha accertato che, a fronte della somma complessiva di € 3.602,60 (fra compensi, spese vive e accessori di legge, anche per prestazioni successive) pretesa dal legale antistatario della ricorrente, avv. Chichiarelli, possono essere erogati in favore di quest'ultimo € 3.456,69 così calcolati:

- |    |            |   |   |  |
|----|------------|---|---|--|
| a) | € 2.000,00 | per compensi liquidati in sentenza  | + |  |
| b) | € 300,00   | per spese generali 15% ex D.M. 55/14  | + |  |
| c) | € 92,00    | per CPA (4% di a + b)   | + |  |
| d) | € 526,24   | per IVA (22% di a + b + c)  | + |  |
| e) | € 508,00   | per rifusione contributo unificato (pagamento autocertificato dal legale di controparte, salva ogni verifica nel fascicolo d'ufficio presso il TAR AQ) +                              |   |  |
| f) | € 30,45    | per rimborso altre spese vive (€ 12,80 x 2 per diritti di copia e € 4,85 per notifica, tutte attestata a margine di frontespizio e in calce all'esemplare notificato della sentenza), |   |  |

non essendo ammissibile il pagamento delle ulteriori competenze pretese per le successive prestazioni professionali di *richiesta copie sentenza e notifica* finché l'Ente abbia a ottemperare *spontaneamente* e non in forza di *precetto o esecuzione forzata*, iniziative nel cui ambito può legittimamente maturare il diritto del legale di controparte alla remunerazione delle ulteriori prestazioni rese (cfr. sul punto ANCITEL, parere del 19.01.2011);

Dato atto che al pagamento della somma come sopra quantificata si potrà procedere *direttamente in favore dell'avv. Pietro Chichiarelli* in virtù della propria qualifica di *antistatario* attesa in sentenza, con conseguente accredito sulle coordinate bancarie dallo stesso fornite con *e-mail* del 20.08.2014, comunicazione debitamente acquisita al protocollo generale dell'Ente per la sua formalizzazione;

Visto l'art. 67 dello Statuto;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Attestata la regolarità tecnica

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare, ai fini dell'immediata liquidazione, la somma € **3.456,69** a titolo di *spese di lite* poste a carico del Comune nella **sentenza TAR Abruzzo - L'Aquila - n. 600/2014 del 18.06.2014**, dep. 10.07.2014, emessa nel giudizio di primo grado *Bogoiu Dorina c. Comune di Avezzano* e comprensive di "spese vive" per € 538,45 e di accessori di legge: € 92,00 per CPA (4% di € 2.300,00) e € 526,24 per IVA (22% di € 2.392,00), in favore del legale antistatario della ricorrente, avv. Pietro Chichiarelli;
- 2) Di trasmettere copia presente atto al Consiglio Comunale per il suo formale recepimento in sede di procedimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) La somma di euro **3.456,69** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: <b>0111.13.326</b> Codice:0111103 Capitolo DPR194 :00580.00.01 Codice DPR194:1010203	Oggetto: SPESE LEGALI	
N°ID:2014 - 02488 CIG: CUP:	Importo in Euro:3.456,69	Beneficiario:

### VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE  
**Dirig. Dott.sa M. L. OTTAVI**

Avezzano,

Proposta n. 84759 SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6565 DEL 30/11/2014**

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE  
Determina n. 6565 del 30/11/2014 prop. n. 84759 pag. 4 di 1



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

<b>PROPONENTE</b>	Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI
<b>SETTORE</b>	SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
<b>UFFICIO</b>	SERV.03 AFFARI LEGALI

**Oggetto: (RGAL 87/10) RICORSO TAR BOGOIU C. COMUNE DI AVEZZANO: ADEMPIMENTI CONSEQUENTI A SENT. TAR L'AQUILA 600/2014**

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

La somma di euro **3.456,69** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: <b>0111.13.326</b> Codice:0111103 Capitolo DPR194:00580.00.01 Codice DPR194:1010203	Oggetto: SPESE LEGALI	
N° ID:2014 - 02488	Importo in Euro:3.456,69	Beneficiario:

**Annotazioni:**

L'Istruttore contabile

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DI RAGIONERIA  
PANICO MASSIMILIANO**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Avezzano lì, 01-12-2014